



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE SECONDA

nella persona del giudice unico Dott. Alessandra Venturini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4841/2007 R.G.
promossa con atto di citazione notificato il 30.10.2007 da:

M.L.:
rappresentato e difeso dagli avv. ti Ganzèrta Loredana e Turzi
Nicola, come da procura a margine dell'atto di citazione ed
elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Via
Bernardo De Canal 5/A - Mantova,
A.G. **ITOGASSO.it** **ATTORE**
contro

CONVENUTA

in punto a: "Opposizione a precetto".

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiede e conclude:

"Nel merito:

Dichiarare nullo e privo di effetti il precetto notificato in data
13/10/2007 dalla signora A.G..

In via di estremo subordine:

Nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuto valido ed efficace
il precetto notificato in data 13/10/2007 dalla signora A.G.,
ridursi l'importo dovuto per le mensilità arretrate alla somma di
euro 1.000,00, determinata in forza del decreto in data 27/09/07
del Tribunale di Mantova che, a parziale modifica della
sentenza 1467/05, ha provveduto alla riduzione dell'assegno di
mantenimento, dovuto dal signor M. alla signora A. a titolo di
contributo nel suo mantenimento, da euro 400,00 ad euro
200,00 mensili.

Con ogni riserva istruttoria.



In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”.

Il procuratore della convenuta chiede e conclude:

“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, In via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1467/05 resa dal Tribunale di Mantova e notificata unitamente all'atto di precetto in data 13/10/2007 non sussistendo gravi motivi che costituiscano impedimento all'esecuzione del titolo e avendo comunque Controparte abbandonato la domanda nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c..

Nel merito: previa ogni declaratoria del caso, respingere le istanze svolte da M.L. in sede di atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in atti: effetti della riduzione non dalla domanda ma dal decreto, inconferenza delle altre questioni. Pertanto dichiarare valido e pienamente efficace il precetto così come al tempo notificato a M.L. in data 13/10/2007 e conseguentemente condannare M.L. al pagamento in favore di A.G. della somma di euro 2.327,50 così come portata dal precetto notificato in data 13/10/2007.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

Fatto

Con atto di citazione notificato il 30.10.2007 M.L. proponeva opposizione al precetto notificatogli in data 13.0.2007, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di A.G., della somma di € 2.327,50, oltre alle spese, in forza della sentenza n. 1467/05 del Tribunale di Mantova, notificata in forma esecutiva unitamente al precetto, con cui era stato definito il procedimento di divorzio fra la A. ed il M. , con condanna di quest'ultimo a corrispondere alla ex moglie un assegno di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente.

Il precetto era fondato sul mancato pagamento, da parte del M., dell'assegno di mantenimento dal giugno 2007 e sul mancato versamento dell'adeguamento ISTAT da novembre 2006.

Prevvia sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'opponente chiedeva che fosse dichiarata la nullità e/o l'inefficacia del precetto o, in subordine, ridotto l'importo



dovuto, allegando che con ricorso depositato il 25.06.2007 egli aveva richiesto la revisione delle condizioni di divorzio (a causa della riduzione del proprio reddito mensile conseguente alla perdita delle cariche, prima ricoperte, di vicesindaco ed assessore), sospendendo i pagamenti in quanto impossibilitato ad effettuarli; che con decreto in data 27.09.2007 il Tribunale di Mantova, in parziale accoglimento del ricorso, aveva ridotto l'assegno di mantenimento da euro 400,00 mensili ad euro 200,00 mensili, provvedimento i cui effetti dovevano farsi risalire al momento della proposizione della domanda.

L'attore allegava inoltre di avere in corso altra causa, promossa nei confronti della ex moglie, al fine di ottenere la divisione dell'immobile di proprietà comune, ma goduto in via esclusiva dalla A., il conseguente indennizzo per tale indebito uso esclusivo, nonché per il godimento esclusivo di una autovettura, acquistata dagli ex coniugi in regime di comunione dei beni, la rifusione della metà delle spese sostenute per le cure di cui necessitava la figlia M., nonché il risarcimento dei danni dallo stesso patiti in conseguenza del comportamento della A. in costanza di matrimonio, crediti superiori all'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dall'opponente, come rideterminato.

Si costituiva in giudizio A.G. chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.

Affermava che, nulla avendo disposto in merito il Tribunale di Mantova, la decorrenza degli effetti del provvedimento di revisione delle condizioni di divorzio poteva ricondursi unicamente alla data di comunicazione del provvedimento, essendo applicabile alle ipotesi di cui all'art. 9 della l. 898//0, per le ipotesi di revisione dell'assegno, quanto previsto dal precedente art. 4, e cioè che il Giudice "possa" stabilire che il nuovo importo dell'assegno decorra dalla domanda, ma non che debba farlo, per cui, tale ipotesi di estensione dell'efficacia del provvedimento, nel caso, quale quello in esame, di silenzio del Giudicante, non poteva ritenersi automatica.

La A., contestando altresì che quanto esposto corrispondesse alle reali condizioni economiche del M., ribadiva il proprio diritto ad ottenere la corresponsione della



somma portata dal precetto, pari alle mensilità da giugno ad ottobre 2007, non corrisposte dal M., e dovute nella misura di € 400,00 ciascuna, oltre all'adeguamento ISTAT mai versato.

La causa, documentalmente istruita, previo rigetto delle istanze istruttorie rispettivamente formulate dalle parti, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 25.05.2005 e sopra riportate.

Diritto

L'opposizione è solo in parte fondata.

Va anzitutto rilevato che l'unica questione rilevante, ai fini della decisione, è costituita dalla decorrenza degli effetti del provvedimento di revisione delle condizioni di divorzio, essendo tutti gli ulteriori crediti allegati e vantati dall'attore (ed eccepiti in compensazione peraltro solo tardivamente, in memoria conclusionale) tuttora *sub iudice*.

Com'è noto oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione - nel caso in cui il titolo sia di formazione giudiziale - possono essere soltanto motivi attinenti all'esistenza del titolo esecutivo o alla sua inefficacia per la contestazione del credito in esso consacrato per fatti modificativi od estintivi di esso, solo se successivi alla formazione del giudicato (fra le tante Cass. civ. n. 485/99).

Nel caso il titolo è costituito dalla statuizione di condanna del M. alla corresponsione, in favore di A.G., di un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente, contenuta nella sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, pronunciata tra le stesse parti in data 26-10-2005.

In forza di detto titolo esecutivo la A., con l'atto di precetto impugnato, notificato il 10.10.2007, ha intimato il pagamento di € 2.087,50, di cui € 51,10 per adeguamento ISTAT dal novembre 2006 al maggio 2007 ed € 2.036,50 per l'assegno rivalutato e non corrisposto da giugno 2007 ad ottobre 2007 compreso (€ 407,30 x 5 mensilità).

L'opponente ha dimesso ricorso depositato in data 25.06.2007 con cui è stata richiesta la revisione della sentenza sopra citata, e in particolare la revoca dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge, a causa della intervenuta diminuzione del reddito dello



stesso M., e decreto depositato in data 15.10.2007, con cui, accogliendo parzialmente il ricorso, il Tribunale di Mantova “a modifica delle condizioni di cui sub c) della sentenza 26/10/2005 n. 1467/05 di questo Tribunale” ha ridotto ad € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente, l’ammontare di detto assegno, senza nulla specificare in ordine agli effetti del provvedimento di modifica.

Nulla dispone in merito l’art. 9 della l. n. 898/70, che disciplina la modifica delle condizioni di divorzio.

L’interpretazione della Suprema Corte sul punto non è sempre stata univoca.

In materia di separazione, con le pronunce più risalenti nel tempo, la Corte di Cassazione aveva più volte affermato che “la riduzione giudiziale dell’assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato disposta per il peggioramento delle condizioni economiche dell’obligato ha efficacia dal momento in cui diviene efficace la sentenza, e non da quello della domanda, dovendo ritenersi che gli assegni corrisposti nel corso del processo siano serviti alle esigenze di vita del creditore, che non era tenuto ad accantonarne una parte in previsione dell’eventuale riduzione (v. Cass. Civ. n. 2411/80, n. 2791/76, n. 1152/56, richiamate da Cass. Civ. n. 5384/90), pronunce fondate sul rilievo che l’assegno provvisorio riconosciuto nel corso del procedimento di separazione tiene luogo del contributo cui il coniuge è obbligato in regime di convivenza ex art. 143 c.c. ed è ontologicamente destinato ad assicurare al beneficiario i mezzi adeguati del suo sostentamento, secondo le quotidiane esigenze di vita.

In materia di divorzio la Suprema Corte aveva invece rilevato come “Mentre l’assegno di divorzio, nella sua originaria quantificazione, decorre dal momento della formazione del titolo in forza del quale è dovuto, cioè dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la variazione dell’ammontare dell’assegno medesimo, disposta successivamente in esito al procedimento di revisione ai sensi dell’art. 9 della l. 1 dicembre 1970 n. 898, deve decorrere dalla data della domanda di revisione, non da quella della decisione su di essa, in applicazione del principio generale secondo il



quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio” (v. Cass. Civ. n. 3080/85 e n. 4415/86).

Quest’ultimo principio è stato sempre più valorizzato dalle successive pronunce, sia in materia di revisione delle condizioni di separazione (“L’assegno di mantenimento fissato in favore del coniuge in sede di separazione (così come la sua successiva revisione) decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio secondo il quale un diritto non può rimanere pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio” così Cass. Civ. n. 4558/2000;), che in materia di revisione delle condizioni di divorzio (“Gli effetti della modifica dell’ammontare dell’assegno di divorzio, disposta successivamente al procedimento di revisione, decorrono dalla data della domanda di revisione”, v. Cass. Civ. n. 113/2003), anche se in alcune sentenze (fra le quali le pronunce richiamate da parte convenuta) la motivazione adottata dalla Suprema Corte sembra lasciare spazio ad interpretazioni diverse.

Sia nella sentenza da ultimo citata che nella sentenza n. 19057/2006 è stato infatti affermato che “In caso di revisione dell’assegno di divorzio, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970, il giudice può stabilire che il nuovo importo dello stesso decorra dalla data della domanda di revisione, e non da quella della decisione su di essa, in analogia con quanto dispone l’art. 445 c.c. per le pronunce in tema di alimenti, al pari delle quali quelle ex art. 9 cit. hanno natura non costitutiva, ma determinativa dell’entità della somministrazione di denaro connessa a uno *status* (di coniuge divorziato) del quale la parte è già titolare, e in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio”.

La Corte sembrerebbe quindi affermare che la pronuncia di modifica produca i suoi effetti, di regola, dalla data della decisione, ma che tuttavia il Giudice possa anticiparne gli effetti al momento della domanda (richiamando in via analogica quanto disposto dall’art. 445 c.c. in materia di alimenti), con la conseguenza, implicita, che qualora il Giudice non si avvalga di tale facoltà, dovrebbe applicarsi la regola sopra indicata (tesi qui sostenuta da parte convenuta).



In realtà il richiamo all'art. 445 c.c. appare superfluo, atteso che in parte motiva la Corte fonda anche tali decisioni sulla natura non costitutiva, ma dichiarativa, del provvedimento di revisione e sul principio generale secondo il quale l'avente diritto non può subire pregiudizio dalla durata del processo (la Corte, nella sentenza n. 113/2003, afferma infatti "Quanto al secondo motivo, con il quale si censura la determinazione della decorrenza del nuovo importo dell'assegno divorzile dalla data della domanda ex art. 9 della legge n. 898 del 1970, deve rilevarsi che, prima della modifica dell'art. 4 della legge n. 898 ad opera dell'art. 8, della legge n. 74-1987, che ha espressamente attribuito al giudice il potere discrezionale di disporre che l'obbligo di somministrazione dell'assegno produca effetti fin dal momento della domanda (anche quando non sia stata pronunciata sentenza non definitiva di divorzio: cass. n. 8288-1994, n. 11978-1992, n. 7458-1990), la giurisprudenza di questa Corte era nel senso che, mentre l'assegno di divorzio, nella sua originaria quantificazione, decorre dal momento della formazione del titolo in forza del quale è dovuto, cioè dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la variazione dell'ammontare dell'assegno medesimo, disposta successivamente in esito a procedimento di revisione ai sensi dell'art. 9, deve decorrere dalla data della domanda di revisione, non da quella della decisione su di essa, in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (sentenze n. 4415-1986, n. 3080-1985). L'introduzione della modifica legislativa ora indicata non ha certo tolto valore alle considerazioni sulla base delle quali il predetto orientamento si è formato e che deve essere, quindi, confermato, perché, a differenza della sentenza di divorzio che ha effetto costitutivo del diritto all'assegno, in quanto attribuisce lo status che ne costituisce il presupposto, la pronuncia resa in sede di revisione ha natura determinativa dell'entità di una somministrazione di denaro connessa a uno status del quale la parte è già titolare. Ne deriva che, in analogia con quanto dispone l'art. 445 c.c. per le pronunce in tema di alimenti, che hanno natura determinativa, e in applicazione del



richiamato principio generale secondo il quale la durata del processo non può pregiudicare la parte che ha proposto una domanda fondata, anche in sede di revisione il giudice può stabilire che il nuovo importo dell'assegno abbia decorrenza dalla data della domanda").

Tanto che, da ultimo, la Suprema Corte (pronunciandosi in un caso in cui era stato richiesto che gli effetti del decreto di revisione venissero fatti retroagire al momento in cui si erano verificate le condizioni che giustificavano il provvedimento), superando il richiamo analogico al disposto dell'art. 445 c.c., ha precisato che: "la non retroagibilità della revoca dell'assegno di divorzio a un momento anteriore a quello della domanda ... va ricollegata ... al meccanismo di modifica delle statuizioni stabilite dalla sentenza di divorzio previsto dall'art. 9, comma 1, della legge sul divorzio a norma del quale "qualora sopravvengano giustificati motivi, dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in Camera di consiglio e, per i provvedimenti riguardo ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli artt. 5 e 6" - nonché ai principi generali sulla decorrenza dei provvedimenti giurisdizionali e sul giudicato ... Con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento in cui si è verificato il fatto innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione. Analogo principio va affermato, oltre che per l'assegno di separazione, anche per l'assegno di divorzio, la cui modifica è onere della parte richiedere tempestivamente, ove se ne verificano i presupposti. Le sentenze di divorzio, infatti, così come quelle di separazione, una volta passate in giudicato, producono i loro effetti sin quando non intervenga un provvedimento giurisdizionale di modifica, rispettivamente ai sensi dell'art.



155 ter cod. civ. e art. 156 cod. civ., u.c. e art. 710 c.p.c. e art. 9, comma 1, della legge sul divorzio. Infatti, in forza della disciplina particolare dettata da tali norme, caratteristica peculiare del giudicato relativo a dette sentenze è quello di produrre i suoi effetti, quanto ai provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed alle disposizioni di carattere economico, finché non intervenga un provvedimento giurisdizionale modificativo, il quale - secondo i principi generali - non può produrre i suoi effetti con efficacia anteriore alla domanda (salva la facoltà del giudice, in relazione alle circostanze, di statuirne l'efficacia, in tutto o in parte, da momenti posteriori). Pertanto, sino al provvedimento giurisdizionale di modifica - e con effetto dal momento della domanda (ovvero dal momento o dai momenti posteriori eventualmente fissati dal giudice) - il giudicato produce tutti i suoi effetti, in positivo e in negativo, nel senso che, per quanto attiene all'assegno di divorzio, che è il tema in questione, se esso è stato attribuito sarà dovuto sino a tale momento ... Viceversa, se l'assegno di divorzio non è stato attribuito, in nessun caso potrà esserne dovuta la corresponsione - ancorché ne siano venuti a sussistenza i presupposti - senza l'emanazione di un provvedimento giurisdizionale di modifica ai sensi dell'art. 9, il cui effetto non potrà essere anteriore alla domanda, cosicché anche gli ulteriori diritti che vi si riconnettono spetteranno solo ove si maturino dopo tale data.” (v. Cass. Civ. n. 11913/2009).

Con quest'ultima pronuncia la Suprema Corte ha ulteriormente modificato il precedente orientamento, enunciando il principio secondo il quale gli effetti della modifica ex art. 9 l. 898/70 decorrono dalla data della domanda, salva la facoltà per il Giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, di posticipare tali effetti ad un momento successivo.

Sulla base di tale rassegna giurisprudenziale e dei principi generali più volte citati, (comunque sempre richiamati dalla Suprema Corte, anche nelle pronunce apparentemente difformi) deve quindi affermarsi che gli effetti del decreto di revisione delle condizioni di divorzio decorrono dalla data della domanda, anche qualora il Giudice nulla abbia specificato in merito.



Tale conclusione appare supportata (con argomentazione a contrario) dal costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale gli effetti della decisione che nega il diritto del coniuge all'assegno di mantenimento, ovvero ne riduce la misura, non comportano comunque la ripetibilità delle maggiori somme eventualmente corrisposte, irripetibilità affermata anche in relazione a somme versate a titolo di assegno di divorzio, qualora lo stesso, per la sua entità, appaia destinato a soddisfare mere esigenze di carattere alimentare ed in ipotesi di sua successiva revoca o riduzione (v Cass. Civ. n. 13060/2002); qualora gli effetti della pronuncia di revisione c/o modifica avessero decorrenza dalla data della decisione e non dalla data della domanda sarebbe infatti superfluo affermare la "non ripetibilità" del versamento dei maggiori importi effettuato nelle more dal coniuge obbligato.

Nel caso in esame, A.G., sulla base della sentenza n.1467/05, come modificata dal decreto in data 15/10/2007, modifica i cui effetti decorrono dal 25/06/2007 (data di deposito del ricorso) ha quindi diritto di ottenere il pagamento dell'importo dovuto per adeguamento ISTAT dal novembre 2005 al maggio 2007 (€ 51,10), dell'importo relativo alla mensilità di giugno 2007 nella misura di € 407,30 (dovendo l'assegno, come disposto dalla sentenza citata, essere corrisposto entro i primi cinque giorni di ogni mese) e dell'importo di ulteriori quattro mensilità (per i mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2007), nella misura di € 200,00 ciascuna, come stabilito con decreto del Tribunale del 15.10.2007, e quindi al pagamento dell'importo complessivo (pacificamente non corrisposto dal M.) di € 1.258,40.

L'efficacia dell'atto di precetto deve quindi limitarsi all'entità del credito come sopra accertato, relativamente alla somma capitale ed agli interessi ivi indicati, e confermarsi nella parte relativa alle spese, non contestata.

Data la parziale soccombenza di entrambe le parti sussistono giusti motivi per compensare fra le stesse le spese di lite rispettivamente sostenute.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione rigettata, così giudica:



accoglie parzialmente la proposta opposizione e conseguentemente dichiara la parziale nullità ed inefficacia del precetto notificato in data 13.10.2007 da A.G., limitatamente all'importo capitale di € 1.069,10, relativo a credito insussistente e la validità ed efficacia dello stesso per l'importo capitale di € 1.258,40 e per le spese;
dichiara compensate fra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute.

Mantova, li 9.10.2010

Il Giudice
Dott. Alessandra Venturini

II CASO.it